



COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Viale Duca degli Abruzzi – Palazzo di Città – tel. 0883659111 fax 0883654016

P.IVA e Cod.Fisc.: 00377420716 – www.comune.margheritadisavoia.bt.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 15

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione delle aliquote. Detrazioni di applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017. Determinazioni.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10,10 in Margherita di Savoia, nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria prima ed unica convocazione.

Risultano	presente	assente		presente	assente
MARRANO Paolo (Sindaco)	X		BILARDI Francesco	X	
GALIOTTA Grazia	X		DAMATO Michele	X	
RONZINO Carlo	X		RUTIGLIANO Raffaele	X	
CRISTIANO Angela	X		CUSMAI Antonella	X	
GIANNINO Salvatore	X		LODISPOTO Domenico	X	
LAMONACA Leonardo Rosario	X		SPERA Carmen	X	
BARRA Ilaria		X	PICCOLO Ruggiero		X
IPPOLITO Vincenzo	X		DE PIETRO Vincenzo G.ppe		X
RUSSO Monica	X				

Assume la presidenza la d.ssa Carmen Spera in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il Segretario Generale avv. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto, sulla cui proposta sono stato espressi i seguenti pareri:

- Visto: Si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c.1 e 47 bis del D.lgs. 267/2000 come riportato nel testo.

Il Responsabile del Servizio

F.to dr. Idro C. Maiorano

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to dr. Idro C. Maiorano

La seduta è pubblica.

Il Presidente comunica che si deve procedere all'esame del 7° punto all'ODG.

Il presente argomento è stato discusso unitamente agli accapi dal 5° al 16°, come da proposta del consigliere Ronzino Carlo, approvata all'unanimità.

Sull'argomento in oggetto ha relazionato il consigliere Giannino Salvatore.

Degli interventi dei consiglieri comunali sull'argomento di cui al presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sono presenti in aula 12 consiglieri e assenti 5 (Lodispoto, Barra, Piccolo, De Pietro e Cusmai);

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recanti la disciplina della TASI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9/bis del D.L.47/2014;

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2014, e successivamente modificato con D.C.C. n. 49 del 19/08/2015 e D.C.C. n. 7 del 30/04/2016;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali ad applicare aumenti tariffari delle aliquote delle imposte comunali rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI). La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;

VISTO lo stato di predissesto in cui versa l'Ente, approvato con delibera di consiglio comunale n. 5 del 03/02/2017, e che quindi porta l'Ente ad adottare soluzioni tariffarie ad aliquota massima.

VISTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell'IMU e della TASI prevedendo in sintesi quanto segue:

In materia di **IMU**:

- l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune.
- l'art. 1 comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141. del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. Macchinari imbullonati;

in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

TENUTO CONTO CHE:

All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26 le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017";
- b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2015".

lo stesso articolo dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

- limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- tenuto conto che la delibera di C.C. n. 10 del 30/04/2016, di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2016 presentava un mero errore prevedendo l'azzeramento della tasi per tutti gli immobili ad eccezione :
 - fabbricati rurali;
 - immobili merce
 - immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso;

si precisa che per l'anno 2017 la TASI su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale è ripristinata con aliquota 0,80 per mille salvo i casi di aliquota diversa, quali

- aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 301/12/1993 n. 557 convertito in Legge n. 133/1994 e previsti da comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni;
- aliquota dell'1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681).

RITENUTO che, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri;

Tipologia	%	Detrazione Euro	Riduzioni
ALIQUOTA DI BASE	10,60		
Uffici e Studi privati (cat. A10)	10,60		
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	10,60		
Negozi (cat. C01)	10,60		
Istituti di credito, banche e assicurazioni (cat. D5)	10,60		
CAT. D	10,60		
- STATO	7,60		

- COMUNE	3,00		
I.A.C.P	7,60		
ABITAZIONI A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE	6,00	€ 200,00	
AREE EDIFICABILI (come da delibera C.C. n. 7 del 17/03/2010)	10,60		
IMMOBILI COMODATO GRATUITO PARENTI IN LINEA RETTA DI 1 GRADO (GENITORI- FIGLI E/O VICEVERSA)	7,60		50% riduzione su base imponibile della quota concessa in comodato
IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE – Legge 431/1998 art. 2 c. 3	10,60		
Terreni agricoli	10,60		
Fabbricati rurali non strumentali dell'attività agricola	10,60		

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU,
- in base al comma 669 della Legge 147/2013, la TASI non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90 per cento;
- negli altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il regolamento comunale relativo al tributo dispone che l'occupante versi la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il citato comma 678 della Legge 147/2013, all'ultimo periodo, come modificato dalla Legge 208/2015, dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo della Legge 147/2013, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere anche nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 l'entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 158/2015, valida anche per l'anno 2017;

RICHIAMATO altresì l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all'IMU per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero che ha disposto: " A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero "AIRE", già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 30.07.2014 n. 40 è riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2017, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017;

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

RILEVATO che in base all'art. 49 del Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/09/2016 che disciplina le tre Imposte Comunali IMU, TASI e TARI, il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune, determinati per l'anno 2017 in via provvisoria, secondo quanto di seguito riportato:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	504.994,30
2	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	222.256,66
3	Polizia Locale (pubblica sicurezza e Vigilanza)	516.616,56
4	Attività culturali, biblioteca, manifestazioni	42.444,35
5	Manutenzione del verde	113.695,00
	TOTALE	1.400.006,87

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati Comunale in € 565.114,85 – quantificato tenuto conto dell'abolizione della TASI per l'abitazione principale – destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati in via provvisoria in complessivamente in € 1.400.006,87;

RITENUTO pertanto, di approvare per l'anno 2017 le aliquote del tributo TASI nelle seguenti misure:

Tipologia	%	Detrazione Euro	Riduzioni
Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) eccettuato A1, A8 e A9	esente	0,00	
Coop. edilizie (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	esente	0,00	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata	esente	0,00	
Abitazioni di proprietari di beni immobili residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unica unità immobiliare su tutto il territorio nazionale e che gli stessi siano pensionati nel Paese di residenza	2,50	60,00	versamento ridotto di 2/3
Abitazione principale concessa in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - D.L. 102 art. 2 bis (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)	0,80	0,00	50% riduzione su base imponibile della quota concessa in comodato
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	esente	0,00	

All' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	esente	0,00	
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) in cui il soggetto passivo sia titolare di un diritto reale, quale proprietario, usufruttuario, concessionario ecc.	0,80		
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	0,80		
Uffici e studi privati (cat. A10)	0,80		
Immobili industriali e commerciali	0,80		
Negozi e botteghe (cat. C01)	0,80		
Aree fabbricabili	0,80		
Istituti di credito ed assicurazioni	0,80		
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (D10) legge 147/2013 art.678	esente	0,00	
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (cat.A, C02, C06, C07) legge 147/2013 art.678	1,00		
Immobili merce delle imprese costruttrici che abbiano fatto denuncia TASI entro giugno dell'anno successivo	1,00		
Gli immobili occupati da soggetti diversi (affittuari, locatari ecc.) dai titolari del diritto reale sugli stessi, titolari di un'autonoma obbligazione tributaria sono tenuti al versamento della TASI nella misura del ..	10% dello 0,80		
mentre i titolari del diritto reale sugli immobili sono tenuti al versamento della restante quota del tributo nella misura del ..	90% dello 0,80		

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recita: "il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'IMU e della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto Milleproroghe) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dalla Legge di Bilancio 2017, per i preventivi degli Enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2017;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) in linea con le disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) e alle altre disposizioni sopra citate;

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti con verbale n. 6 del 29/3/2017, assunto al protocollo al n. 5352 del 29/3/2017;

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Galiotta, Ippolito, Lamonaca).

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, per il **tributo IMU quanto riportato nella tabella sotto riportata:**

Tipologia	%	Detrazione Euro	Riduzioni
ALIQUOTA DI BASE	10,60		
Uffici e Studi privati (cat. A10)	10,60		
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	10,60		
Negozi e botteghe (cat. C01)	10,60		
Istituti di credito, banche e assicurazioni (cat. D5)	10,60		
CAT. D	10,60		
- STATO	7,60		
- COMUNE	3,00		
I.A.C.P	7,60		
ABITAZIONI A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE	6,00	€ 200,00	
AREE EDIFICABILI (come da delibera C.C. n. 7 del 17/03/2010)	10,60		

fficiale
visione
2017;
con le
(6) e il
te;
L. 5352

IMMOBILI COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1 GRADO (GENITORI- FIGLI E/O VICEVERSA)	7,60		50% riduzione su base imponible della quota concessa in comodato
IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE – Legge 431/1998 art. 2 c. 3	10,60		
Terreni agricoli	10,60		
Fabbricati rurali non strumentali dell'attività agricola	10,60		

no qui
sotto

2. Per la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, **quanto riportato nella tabella sotto riportata:**

duzioni

Tipologia	%	Detrazione Euro	Riduzioni
Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) eccettuato A1, A8 e A9	esente	0,00	
Coop. edilizie (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	esente	0,00	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata	esente	0,00	
Abitazioni di proprietari di beni immobili residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unica unità immobiliare su tutto il territorio nazionale e che gli stessi siano pensionati nel Paese di residenza	2,50	60,00	versamento ridotto di 2/3
Abitazione principale concessa in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - D.L. 102 art. 2 bis (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)	0,80	0,00	50% riduzione su base imponible della quota concessa in comodato
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	esente	0,00	
All' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	esente	0,00	
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) in cui il soggetto passivo sia titolare di un diritto reale, quale proprietario, usufruttuario, concessionario ecc.	0,80		
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	0,80		
Uffici e studi privati (cat. A10)	0,80		
Immobili industriali e commerciali	0,80		
Negozi e botteghe (cat. C01)	0,80		

Aree fabbricabili	0,80		
Istituti di credito ed assicurazioni	0,80		
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (D10) legge 147/2013 art.678	esente	0,00	
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (cat.A , C02, C06, C07) legge 147/2013 art.678	1,00		
Immobili merce delle imprese costruttrici che abbiano fatto denuncia TASI entro giugno dell'anno successivo	1,00		
Gli immobili occupati da soggetti diversi (affittuari, locatari ecc.) dai titolari del diritto reale sugli stessi, titolari di un'autonoma obbligazione tributaria sono tenuti al versamento della TASI nella misura del ..	10% dello 0,80		
mentre i titolari del diritto reale sugli immobili sono tenuti al versamento della restante quota del tributo nella misura del	90% dello 0,80		

3. Di disporre, per l'anno 2017, le detrazioni che sono fissate secondo le tabelle di cui sopra;
4. La franchigia prevista dal regolamento per l'IMU è di Euro 12,00;
5. La franchigia prevista dal regolamento per la TASI è di Euro 5,00;
6. Di dare atto che per la TASI:
 - le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art 1, commi 677 e 678 delle L. 27/12/2013 n. 147;
 - il gettito del tributo TASI, stimato in € 565.114,85 consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili pari al 40,36%;
 - che le voci di costo relative ai servizi indivisibili come individuati ai sensi dell'art. 49 del Regolamento Comunale IUC e nelle premesse elencati, sono dettagliatamente riportati nei prospetti integrali della presente delibera per farne parte integrante e sostanziale ed ammontano complessivamente ad € 1.400.006,87;
7. Di dare atto che quanto non espressamente previsto dalla presente delibera è riportato nel regolamento comunale.
8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (BARRA, Piccolo, Cusmai)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to d.ssa Carmen Spera

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 7 APR. 2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 7 APR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Giuliana Galantino

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 7 APR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuliana Galantino

